

Direzione Passeggeri Regionale

Il Direttore

CONVENZIONE

TRA

Trenitalia S.p.A. (di seguito per brevità denominata Trenitalia) – Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA 05403151003, capitale sociale Euro 1.654.464.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 05403151003, iscritta al R.E.A. al n. 883047, per la quale si costituisce nella presente convenzione l'Ing. Orazio Iacono, nato a Modica (RG) il 23-12-1967, in virtù dei poteri al medesimo conferiti con procura a rogito notaio Paolo Castellini Rep. N° 80514 rogito 21237 del 05-12-2014 nella propria funzione di Responsabile Unità Produttiva Divisione Passeggeri.

E

FIAB “Federazione Italiana Amici della Bicicletta” (di seguito per brevità denominata FIAB) con sede in via Borsieri 4/E - 20159 Milano, per la quale ai fini del presente atto si costituisce la Signora Giulietta Pagliaccio, nata a Ancona il 12 febbraio 1959, nella propria funzione di Presidente che, come sopra costituite, laddove congiuntamente richiamate, sono indicate come Parti



- A. che FIAB è un'organizzazione ambientalista la cui finalità principale è la diffusione della bicicletta quale mezzo di trasporto ecologico;
- B. che è interesse di FIAB promuovere l'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano, anche in intermodalità con altri mezzi di trasporto collettivo, oltre che per il tempo libero ed il cicloturismo;
- C. che Trenitalia è impegnata ad offrire un'esperienza di viaggio sostenibile e ritiene la tutela dell'ambiente un elemento strategico nello sviluppo delle proprie attività;
- D. che è interesse di Trenitalia sostenere l'utilizzo combinato di treno e bicicletta, principalmente per finalità ciclo-escursionistiche;
- E. che dal 10 maggio 1999, e con successive revisioni e proroghe, è in vigore una convenzione fra Trenitalia e FIAB che ha l'obiettivo di sostenere l'utilizzo del treno per finalità ciclo-escursionistiche;
- F. e che la presente convenzione sostituisce la precedente di cui al punto E., pur mantenendone intatte le finalità.

PREMESSO

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue.

Articolo 1

Premesse

Le Premesse formano parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 2

Oggetto della Convenzione

L'accordo di cui alla presente convenzione formalizza, disciplinandone le modalità attuative, particolari offerte tariffarie di Trenitalia finalizzate ad incentivare l'utilizzo del



treno, **con bicicletta al seguito**, per finalità ciclo-escursionistiche, sia a favore di iniziative spontanee da parte di individui associati e non, a FIAB.

Articolo 3

Precedenti Accordi con FIAB

Le Parti condividono che, a partire dalla data di decorrenza della presente convenzione, non avranno più alcuna validità ed efficacia sia la convenzione fra Trenitalia e FIAB di cui al punto E delle Premesse sia eventuali accordi stipulati a livello locale/regionale fra le medesime Parti (di cui all'*Allegato 1*). Rimane invariata la validità, fino alla naturale scadenza, di eventuali abbonamenti acquistati in precedenza.

Articolo 4

Condizioni tariffarie e modalità di esecuzione.

A partire dal 15 maggio 2015 si applicano le seguenti condizioni tariffarie ai viaggiatori che utilizzano treni regionali.

Offerta dedicata a **gruppi di viaggiatori**, valida tutti i giorni, esclusivamente in 2° classe, sui treni caratterizzati con apposito pittogramma trasporto bicicletta qualora con bici al seguito, ad eccezione dei periodi dell'anno in cui sono inibiti i viaggi per comitive:

- a) **Gruppi da 3 a 9 viaggiatori, tutti con bicicletta al seguito**, di cui almeno uno titolare di tessera FIAB: sconto comitiva del 10%; alle biciclette è applicata la tariffa ordinaria prevista;
- b) **Gruppi di almeno 10 viaggiatori con o senza bicicletta al seguito**, in possesso di una specifica "credenziale" rilasciata dall'associazione FIAB organizzatrice, su propria carta intestata e contenente i nominativi di tutti i viaggiatori: sconto comitiva del 15%; alle biciclette è applicata la tariffa ordinaria prevista. La richiesta per i viaggi di gruppo deve essere effettuata



con un anticipo di 7 giorni rispetto alla data di partenza alla Direzione Regionale/Provinciale di Trenitalia competente.

Non sono previste gratuità per accompagnatori dei suddetti gruppi.

Dette riduzioni non sono applicabili alla tariffa 1 ter per Fiumicino Aeroporto, alla tariffa integrata valida nella Provincia Autonoma di Bolzano e ai servizi gestiti dalla società "Trenord". I biglietti non sono rimborsabili per rinuncia al viaggio da parte del cliente.

Tali riduzioni sono cumulabili esclusivamente con la riduzione del 50% riservata ragazzi dai 4 ai 12 anni, o altra applicata secondo normativa regionale.

Le modalità di acquisto e accesso ai treni sono riportati nell'Allegato 2.

Articolo 5

Promozione ed informative

Le Parti si impegnano a promuovere i contenuti della presente Convenzione.

In particolare, FIAB divulgherà il materiale comunicativo di Trenitalia e del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e darà comunicazione, nel comune interesse delle parti, di tutte le iniziative volte a favorire l'intermodalità fra treno e bicicletta: ciò, attraverso le specifiche sezioni del proprio sito internet, la rivista BC, le fiere e gli eventi a cui prende e/o prenderà parte. Trenitalia darà, a sua volta, comunicazione delle medesime iniziative nella sezione "Treni Regionali" del proprio sito internet.

Tutte le comunicazioni prodotte e/o diffuse con qualsiasi mezzo da FIAB dovranno essere preventivamente approvate da Trenitalia. FIAB, comunque, dichiara sin d'ora di tenere Trenitalia sollevata e indenne da ogni responsabilità per danni e spese che dovessero derivare in occasione di qualsivoglia contestazione - incluse quelle provenienti dalle associazioni a tutela dei consumatori o da Autorità Pubbliche - per eventuali carenti o inesatte informative effettuate da FIAB medesima.



Le Parti, inoltre, condivideranno e promuoveranno tramite le suddette modalità, il cosiddetto “*Leaflet Bici*”, documento a cura di Trenitalia, con l’obiettivo di fornire ai viaggiatori le principali informazioni inerenti il trasporto bici in treno.

Articolo 6

Impegni delle Parti

Fermo restando quanto pattuito al precedente Articolo 5 a le Parti si impegnano a costituire un gruppo di lavoro misto e permanente che avrà l’obiettivo di elaborare e proporre nuove iniziative, per lo sviluppo dell’intermodalità fra treno e bicicletta.

Articolo 7

Normativa di rinvio

Rimangono efficaci tutte le disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Trasporto dei Passeggeri di Trenitalia. Si citano di seguito, a puro titolo semplificativo e non esaustivo, le principali.

- Il personale di bordo può non consentire il trasporto di biciclette a bordo treno, nel caso in cui tale trasporto possa essere ritenuto pregiudizievole della sicurezza o del servizio ferroviario.
- I viaggiatori devono effettuare personalmente le operazioni di carico e scarico e sono responsabili della custodia della propria bici e degli eventuali danni causati alla propria ed alle altrui biciclette, al personale ed al materiale delle FS Italiane ed a terzi.
- Trenitalia non assume responsabilità per la custodia delle bici caricate nel treno e non risponde per eventuali danni rilevati alle stesse.

mw

R



Articolo 10

Tutela dei dati personali

I dati personali riguardanti i lavoratori impiegati da FIAB per la gestione della presente convenzione saranno utilizzati esclusivamente per finalità amministrative o contabili, come di seguito indicate:

- esecuzione di obblighi di legge in genere;
- gestione dell'eventuale contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
- esigenze di tipo operativo e gestionale di Trenitalia;
- esigenze connesse alla sicurezza dell'esercizio ferroviario.

I dati personali raccolti per le finalità suddette saranno trattati con e senza l'ausilio di mezzi elettronici, con misure organizzative, fisiche e logiche idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, da soggetti autorizzati e all'uopo nominati da Trenitalia in qualità di Responsabili o di Incaricati dei trattamenti ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento dei dati personali è Trenitalia, con sede in Piazza della Croce Rossa n. 1 – 00161 Roma.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali raccolti per le finalità di cui sopra, presso il quale potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003, sarà comunicato a mezzo raccomandata A/R.

FIAB si impegna ad informare di ciò, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, i soggetti cui si riferiscono i dati prima di procedere alla comunicazione dei dati personali a Trenitalia per le finalità sopra indicate.

Articolo 11

Codice Etico

FIAB si impegna a rispettare le norme contenute nel "Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane". Detto Codice, seppure non allegato alla presente



convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso FIAB dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza.

In caso di violazione delle norme contenute nel predetto Codice Etico, Trenitalia avrà diritto di risolvere la presente convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ.

Articolo 12

Controversie - Foro competente

Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie derivanti dal presente atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Tribunale di Roma. Il presente atto è regolato dal diritto italiano.

Roma, li 13 aprile 2015

Per Trenitalia

Il Direttore

Per FIAB

La Presidente



Allegato 1

Accordi locali/regionali tra Trenitalia e FIAB

Convenzione stipulata tra FIAB Sicilia e Direzione Regionale Sicilia.

ow



Allegato 2

Modalità di acquisto e accesso ai treni per associati FIAB con bici al seguito

- In fase di acquisto del biglietto e in fase di controlleria è necessario presentare la tessera FIAB o la “credenziale”, di cui all’Articolo 4, punti a) e b).
Qualora, in cui in fase di controlleria, il viaggiatore risulti sprovvisto di dette documentazioni accessorie, la riduzione sarà considerata come “non spettante” e sarà applicato quanto previsto dalle Condizioni Generali di Trasporto di Trenitalia.
- Il biglietto bicicletta è acquistabile presso le biglietterie Trenitalia e le Agenzie di Viaggio di tipo *Pico Plus*.
- La riduzione concessa agli associati FIAB non è cumulabile con altre riduzioni, ad eccezione della riduzione ragazzi (4-12 anni o altro previsto da normativa regionale) di cui all’articolo 4.
- Per i gruppi di almeno 10 persone è necessario inviare esplicita richiesta alla Direzione Regionale o Provinciale di Trenitalia competente - i cui indirizzi sono pubblicati sul sito Trenitalia per ogni singola Regione e Provincia - con un anticipo di almeno 7 giorni rispetto alla data di partenza. Senza l’autorizzazione della Direzione Regionale o Provinciale il viaggio per detti gruppi con trasporto delle biciclette al seguito, non è ammesso.

fw

AR